



# PLUS 24

LA SETTIMANA DI FINANZA E RISPARMIO

## RISPARMIO & INVESTIMENTI

### LA BATTAGLIA INTERNAZIONALE SUI TANGO BOND

# Rischio alto? Si blocca il cliente

La Suprema Corte ritiene che la banca debba impedire sempre l'investimento quando è inadeguato

#### Lucilla Incorvati

■ L'azione avviata dieci anni fa dalla Tfa sembra procedere verso una conclusione (vedi sotto), rinunciando all'arbitrato internazionale che per ora è sospeso. Nelle aule dei Tribunali, a distanza di 15 anni dal crack Argentina, continuano ad arrivare decisioni importanti. L'ultima, a dir poco rivoluzionaria, è arrivata il 26 gennaio dalla Suprema Corte di Cassazione (n.1376/16). Qui, la contesa riguardava, come in altri processi, la violazione dell'art. 28 comma 2 del Regolamento Consob 11522/1998. All'investitore era stato fatto sottoscrivere un investimento senza essere stato prima informato della pericolosità, né del rapporto rischio/rendimento, né del rating assegnato all'emittente e neppure del fatto che questi non fosse uno Stato estero, bensì un ente territoriale ad esso facente capo (Provincia di Buenos Aires). Il tutto a fronte di una prospettazione del rischio legato al solo fatto che si trattava di un Paese emergente. Il cliente aveva sottoscritto i titoli tramite una gestione e aveva una propensione al rischio medio-bassa.

La banca nella sua difesa ha sostenuto di aver segnalato al cliente nell'ordine di acquisto che si trattava di un'operazione non adeguata ma di aver proceduto comunque perché il cliente aveva ribadito la sua volontà. La Cassazione chiude il caso affermando che la banca non doveva procedere in alcun modo tanto da poter addirittura recedere dal contratto con il cliente. «La Cassazione nel par-

lare di recesso obbligatorio in capo alla banca va oltre ogni prospettazione precedente ed è per questo che la sentenza è storica e rivoluzionaria - ricorda l'avvocato David Apolloni, esperto della materia -; la sentenza riassume 15 anni di giurisprudenza in tema di risparmio tradito. Quasi dice che se l'operazione è inadeguata la tutela del risparmiatore deve essere massima, tanto da imporre alla banca di chiudere ogni rapporto con il cliente. Penso che questa sentenza, al di là del caso specifico, rappresenti una pietra miliare nel contenzioso tra banche e risparmiatori». Chi fino ad oggi ha fatto causa alla banca ha ottenuto come minimo, oltre alla quota capitale, gli interessi dalla data dell'avvio della causa civile. Ma c'è anche chi ha riavuto interessi dalla data dell'investimento. E i più fortunati hanno ottenuto il risarcimento del maggior danno e il mantenimento delle cedole. Ora una domanda sorge spontanea: chi, pur avendo aderito alla Tfa, ha poi promosso una causa civile, magari ottenendo un risarcimento parziale, oggi può ottenere altro? «Alcuni Tribunali (n. 1169/14 Udine e n. 312/10 Gorizia; n. 3/13 Udine Sez. Dist. Palmanova, confermata dalla Corte Appello Trieste n. 117/15) - precisa l'avvocato Michele Timi - hanno stabilito che non vi è incompatibilità tra l'adesione all'arbitrato internazionale Icsid e l'eventuale causa civile avente ad oggetto la responsabilità dell'intermediario finanziario».

Ritiene fermamente che per questa via non si possa procedere Nicola Stock, presidente della Tfa. «Chi ha aderito alla Tfa e poi ha fatto causa alla banca - spiega - si è spessato dei suoi titoli. Il nostro accordo prevede che tramite la banca si restituiscano i titoli all'Argentina. Quindi, chi ha ricevuto delle somme dalla banca, difficilmente potrà avere altro perché è stato cancellato dalla procedura».

Il Sole **24 ORE**

SABATO 20 FEBBRAIO 2016

Supplemento al numero odierno del Sole 24 Ore  
Poste Italiane Sped. in A.p. - D.l. 353/2003  
conv. L. 46/2004, art. 1, c.1, Dcb Milano